




Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno



**PIANO STRALCIO EROSIONE COSTIERA
LITORALE DOMITIO**

D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006
D.Lgs. n. 284 del 08 novembre 2006
L. n. 183 del 19 maggio 1989

NORME DI ATTUAZIONE



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

INDICE

PARTE PRIMA	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
<i>Art. 1 - Obiettivi, finalità e contenuti</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - Ambito territoriale</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Definizioni.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Articolazione dello Studio.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Elaborati del Piano.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Interventi consentiti dal Piano.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Adozione ed approvazione del Piano Stralcio Erosione Costiera.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Strumenti di attuazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Effetti del Piano Stralcio Erosione Costiera</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 - Attività di controllo dell'Autorità di Bacino e disciplina dei pareri.....</i>	<i>7</i>
PARTE SECONDA	9
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO.....	9
<i>Art 11- Aree soggette a vincoli ambientali e paesistici.....</i>	<i>9</i>
<i>Art .12 - Aree a pericolosità per erosione costiera.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Valore degli elementi esposti alla pericolosità per erosione costiera.....</i>	<i>10</i>
<i>Art 14 - Aree a rischio per erosione costiera.....</i>	<i>13</i>
<i>Art 15 - Rischio Accettabile.....</i>	<i>13</i>
PARTE TERZA	14
NORME D'USO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E A RISCHIO DA EROSIONE COSTIERA E NELLE FASCE DI ATTENZIONE.....	14
<i>Art. 16 - Premessa.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 17 - Indirizzi generali.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 18 - Disposizioni generali per le aree a pericolosità, a rischio e per la fascia di attenzione</i>	<i>15</i>
<i>Art. 19 - Disposizioni speciali nelle aree classificate a pericolosità elevata (P3) e nelle aree a Rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3).....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 20 - Interventi consentiti nelle aree classificate a pericolosità elevata (P3).....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 21 - Interventi consentiti nelle aree classificate a pericolosità media (P2).....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 22 - Interventi consentiti nelle aree classificate a pericolosità moderata (P1).....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 23 - Interventi consentiti nelle aree interne alla Fascia di Attenzione (A).....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 24 - Interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato (R4).....</i>	<i>19</i>



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

<i>Art. 25 - Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato (R3).....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 26 - Interventi consentiti nelle aree a rischio medio (R2).....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 27 - Interventi consentiti nelle aree a rischio moderato (R1).....</i>	<i>21</i>
PARTE QUARTA	22
REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE AREE PER ATTIVITA' TURISTICHE	22
<i>Art. 28 - Indirizzi generali.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 29 - Prescrizioni.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 30 - Prescrizioni speciali</i>	<i>23</i>
PARTE QUINTA.....	24
REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE AREE DI TUTELA AMBIENTALE- PAESAGGISTICA E STORICO-CULTURALE.....	24
<i>Art. 31 - Prescrizioni generali.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 32 - Interventi nelle aree di tutela ambientale - paesistica.....</i>	<i>24</i>
PARTE SESTA.....	25
REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA.....	25
<i>Art. 33 - Opere marittime esistenti e in progetto</i>	<i>25</i>
<i>Art. 34 - Opere di difesa della costa</i>	<i>25</i>
<i>Art. 35 - Opere trasversali alla linea di costa.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 36 - Verifica dell'impatto delle opere sulle componenti ambientali e paesaggistiche del paraggio</i>	<i>26</i>
<i>Art. 37 - Piano di manutenzione e monitoraggio delle opere</i>	<i>27</i>
<i>Art. 38 - Unità Operativa di controllo</i>	<i>27</i>
<i>Art. 39 - Tavolo tecnico permanente</i>	<i>27</i>
<i>Art. 40 - Contenuti dello Studio di compatibilità degli interventi consentiti</i>	<i>28</i>
<i>Art 41 – Disposizioni transitorie</i>	<i>29</i>



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi, finalità e contenuti

1. Il Piano Stralcio Erosione Costiera (PSEC) per il tratto di Litorale Domitio di competenza dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha valore di piano territoriale di settore ai sensi dell'articolo 65 d.lgs 152/2006.
2. Il presente Piano è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e gli interventi finalizzati alla protezione, consolidamento e sistemazione del litorale Domitio appartenente al bacino idrografico di competenza dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno.

Obiettivi principali del PSEC sono:

- a) agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale nel rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;
 - b) preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;
 - c) assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;
 - d) prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi connessi ad attività naturali o antropiche.
3. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di persone, di abitati, infrastrutture, luoghi e beni aventi interesse storico, culturale, architettonico, paesaggistico, naturalistico ed ambientale interessati da fenomeni di pericolosità e rischio attraverso:
 - la regolamentazione degli usi del suolo nelle aree costiere potenzialmente interessate da fenomeni di erosione;
 - la programmazione degli interventi strutturali e non strutturali allo scopo di conseguire condizioni di sicurezza del territorio;
 - la definizione degli indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa del territorio costiero;
 - la riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio, anche in riferimento alla tutela dall'inquinamento delle acque marino-costiere;
 - l'armonizzazione della fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera;
 - la tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesistico, naturalistico ed ambientale;
 - la tutela e valorizzazione degli habitat e della biodiversità (sistema flora/fauna);
 - il monitoraggio delle dinamiche litoranee, delle acque e dell'ecosistema botanico;
 - il coordinamento e la pianificazione partecipata con tutti gli Enti territoriali interessati.
 4. Il suddetto Piano contiene:
 - l'individuazione e perimetrazione delle aree a diverso livello di pericolosità per erosione costiera;
 - l'individuazione e perimetrazione delle aree a diverso livello di rischio di erosione costiera;
 - la caratterizzazione del valore delle aree e degli elementi esposti al rischio di erosione costiera;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- le norme di attuazione e le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi nelle fasce di pericolosità e nelle aree a rischio;
- le norme relative all'utilizzo turistico e ricreativo delle aree di competenza, che costituiscono linee di indirizzo cui dovranno uniformarsi i *Piani particolareggiati di Spiaggia* dei Comuni interessati;
- le indicazioni relative alla tipologia degli interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità e rischio che costituiscono linee guida per la progettazione preliminare delle opere a mare;
- le indicazioni per la redazione dello studio di compatibilità (articolo 40 delle presenti norme) relativamente alle opere e agli interventi per la difesa della costa, ai fini dell'emissione del parere da parte dell'Autorità di Bacino.
- il programma degli interventi di mitigazione delle condizioni di rischio e di pericolosità;
- le prescrizioni, i vincoli e le norme d'uso finalizzate alla conservazione della costa, alla tutela dell'ambiente, e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di applicazione del presente Piano è la fascia costiera di competenza dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, come individuato dalla abrogata legge 183/89, che rientra nel bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, così come definito dal D.P.R. 1° giugno 1998 (S.O. - G.U. n. 247 del 22/10/1998). La fascia costiera di competenza dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno si estende per circa 38 km da Torre Scauri a Nord e la foce di Regi Lagni a Sud.
2. In particolare, essa interessa il territorio costiero con le seguenti delimitazioni:
 - a mare fino alla batimetrica -20 m, considerata convenzionalmente quale “profondità di chiusura” e per interventi posti ad una profondità maggiore che possono influenzare la naturale evoluzione del litorale come desumibile dagli studi meteomarini, e comunque per tutti gli interventi riguardanti opere portuali;
 - a terra fino alla linea di perimetrazione della Fascia di Attenzione esterna alle aree di pericolosità di erosione costiera, come individuate negli elaborati grafici del presente Piano.
3. I Comuni interessati dal Piano sono: **Minturno** (LT), **Sessa Aurunca** (CE), **Cellole** (CE), **Mondragone** (CE) e **Castel Volturno** (CE).
4. Il Piano Stralcio Erosione Costiera concorre, in combinato disposto, con il Piano Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni (PSDA) e sua Variante (PSDA-BaV), il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico - Rischio Idraulico (PSAI-Ri), il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico - Rischio frana (PSAI-Rf) alla definizione dei livelli di pericolosità e di rischio nell'ambito territoriale di riferimento. Pertanto, nelle aree di sovrapposizione delle classi di pericolosità e delle classi di rischio dei suddetti Piani andranno applicate le norme di attuazione e di salvaguardia più restrittive.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Piano si intende per:
 - a) **Zona costiera**, l'area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui l'interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi (ecologici e di risorse)



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- complessi costituiti da componenti biotiche e abiotiche, che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socioeconomiche.
- b) **Ecosistema costiero**, l'unità ecologica di transizione tra il comparto terrestre e quello marino, nella quale si concentra un'alta diversità di habitat. La zona costiera è tra gli ecosistemi più delicati e preziosi in termini di biodiversità e di complessità ecologica.
 - c) **Habitat costiero**, l'insieme di ambienti che caratterizzano l'ecosistema costiero, ovvero spiagge, apparato dunale, apparato retro dunale, zone umide, zone di foce.
 - d) **Ambito costiero**, un litorale caratterizzato dall'affioramento di differenti unità geologiche, tali da formare coste basse e alte continue o alternate, con caratteristiche di esposizione al moto ondoso sostanzialmente omogenee.
 - e) **Costa bassa**, un litorale costituito completamente o parzialmente da sedimenti sciolti che possono subire movimenti per azione del moto ondoso.
 - f) **Unità fisiografica**, l'area marino-costiera, alimentata o meno da corsi d'acqua, delimitata ai margini da morfostrutture quali promontori, capi, o più in generale da strutture aggettanti, nell'ambito della quale la circolazione dei sedimenti rimane confinata entro la "profondità di chiusura", con modeste perdite verso i margini del sistema.
 - g) **Area a pericolosità**, quella in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo derivanti da:
 - fenomeni di arretramento della costa bassa, a seguito di processi erosivi a breve o lungo termine;
 - risalita del moto ondoso sul litorale.
 - h) **Area vulnerabile**, è quella che può essere interessata da un danno inferto ad un elemento o gruppo di elementi a seguito di fenomeni erosivi, frane o azioni dirette da eventi estremi.
 - i) **Area a rischio**, quella in cui è possibile che si verifichino danni a persone e cose secondo la gradualità definita dal DPCM 29/09/1998.

Art. 4 - Articolazione dello Studio

1. Le attività svolte per la realizzazione del Piano Stralcio Erosione Costiera hanno riguardato: studi a carattere geologico, geomorfologico, sedimentologico, idraulico ed urbanistico - ambientale, rilievi ed indagini in sito, sia per il settore emerso sia per quello sommerso; programmazione degli interventi materiali ed immateriali. Tali attività sono state suddivise in tre fasi così articolate:

Fase 1 (Analisi):

- A. Raccolta ed organizzazione dei dati (cartografia storica, studi pregressi, dati ondametrici ed anemometrici, ecc.);
- B. Rilievi topografici e batimetrici (rilievo linea di costa, rilievi batimetrici marini, rilievi sezioni fluviali);
- C. Indagini conoscitive (censimento opere marittime ed idrauliche esistenti, indagini sull'evoluzione della linea di costa);
- D. Studio geologico e geomorfologico (rilievi geomorfologici, indagini geofisiche marine, indagini sedimentologiche);
- E. Studio del clima ondoso di largo e sottocosta, analisi del trasporto solido fluviale e costiero, dell'evoluzione delle foci e delta linea di costa;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- F. Studio dei processi morfodinamici costieri e influenze sulle tendenze evolutive delta linea di costa (Individuazione di ambiti morfodinamici omogenei e valutazione delta pericolosità);
- G. Analisi degli aspetti insediativi e socio economici delta fascia costiera (Classificazione dei fattori antropici di pressione, valutazione dei fattori socio- economici caratterizzanti e vulnerabilità degli elementi).

Fase 2 (Approfondimenti Locali):

- H. Indagini specifiche su aree con caratteri di criticità (Approfondimenti riguardanti zone focive e aree soggette a maggiore erosione);
- I. Definizione degli interventi (Per ciascun ambito morfodinamico individuato, definizione delta tipologia di interventi verificando tra le diverse soluzioni tecniche possibili).

Fase 3 (Azioni Di Piano):

- L. Definizione delle norme attuazione (Elaborazione di un quadro normativo);
 - M. Programmazione degli interventi (Definizione delle priorità - Quadro economico di riferimento);
 - N. Attivazione di un sistema di monitoraggio (Per verificare periodicamente l'efficienza delle azioni messe in atto ed apportare eventuali elementi correttivi).
2. Combinando opportunamente diversi aspetti che caratterizzano l'azione del mare sulla costa è stata valutata, nell'ambito dello Studio conoscitivo propedeutico alla redazione del presente Piano, la pericolosità a cui è soggetto il litorale Domitio, che ha portato all'individuazione di aree caratterizzate da decrescente livello di pericolo e rischio, che il Piano ha recepito come ambiti da sottoporre a diversa regolamentazione normativa.

Art. 5 - Elaborati del Piano

1. Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale;
 - Relazione tecnica;
 - Inquadramento Territoriale (scala 1:100.000);
 - Carta della Pericolosità (scala 1:5.000);
 - Carta del Valore degli Elementi Esposti (scala 1:5.000);
 - Carta del Rischio (scala 1:5.000);
 - Norme di attuazione;
 - Programma degli interventi (strutturali e non strutturali).

Art. 6 - Interventi consentiti dal Piano

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, delle presenti norme nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 2 sono in generale consentiti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, i seguenti interventi:
 - a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico ed a migliorare la qualità ambientale dell'assetto focivo;
 - b) salpamenti di opere marittime;
 - c) installazione di manufatti e sistemazione di aree che non comportino carico residenziale anche temporaneo, se connesse all'attività turistico-balneari e al



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- rimessaggio di imbarcazioni;
- d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edilizia esistente, nonché di ristrutturazione edilizia, ed in particolare:
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
 - ampliamento degli edifici esistenti connessi all'attività cantieristica, nautica e della pesca, ammessi dalle norme di pianificazione territoriale vigenti;
- e) occupazioni temporanee delle spiagge con strutture amovibili e a carattere stagionale;
- f) realizzazione di passerelle, in legno o altri materiali, per il passaggio di pedoni e di bagnanti e per l'accesso alla battigia;
- g) adeguamento e ristrutturazione delle opere, delle reti dei trasporti di adduzione e distribuzione dei servizi esistenti, pubbliche o di interesse pubblico;
- h) interventi di protezione, conservazione, recupero e riqualificazione delle dune singole e dei cordoni dunari esistenti.
2. Per le medesime finalità di cui innanzi, sono in particolare vietati i seguenti interventi:
- a) costruzione e realizzazione di opere idrauliche di qualsivoglia natura, che possano modificare l'idrodinamica di foce e l'assetto fluviale, salvo casi in cui sia dimostrato che gli interventi siano necessari a ridurre condizioni di rischio ed in linea con la programmazione approvata di cui al Programma di interventi strutturali e non strutturali del Piano in argomento;
- b) ricalibratura e ricarica di opere idrauliche e marittime esistenti, salvo casi in cui sia dimostrato che gli interventi siano necessari a ridurre condizioni di rischio;
- c) escavazioni del fondo fluviale e delle spiagge adiacenti, anche assentiti da regolare normativa, fatti salvi interventi sporadici e limitati atti a garantire la navigazione fluviale e l'accesso alle darsene interne, previa verifica e condivisione degli Enti territorialmente interessati;
- d) realizzazione di darsene adiacenti la spiaggia o ampliamento di quelle esistenti, che comportino escavazione e/o modificazioni morfologiche significative anche temporanee dello stato dei luoghi per il ricovero e l'approdo delle barche e la modificazione, anche temporanea, delle strutture che ne regolano gli imbocchi, salvo casi in cui sia dimostrato che gli interventi siano necessari a ridurre condizioni di rischio ed in linea con la programmazione approvata di cui al Programma di interventi strutturali e non strutturali del Piano in argomento;
- e) movimentazione anche temporanea del sedimento sabbioso litoraneo per la formazione di dune o dossi artificiali per la protezione temporanea di infrastrutture turistico-ricreative o di altra natura già esistenti sulla spiaggia.
3. Tutti gli interventi da realizzare nell'ambito dei bacini idrografici dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, che hanno sulla dinamica fluviale un'influenza rilevante a scala di bacino, devono essere corredati da un opportuno studio relativo al trasporto solido volto a dimostrare che detti interventi non incidono negativamente sull'evoluzione costiera e sull'assetto fluviale.
4. Tutti gli interventi direttamente o indirettamente incidenti sull'habitat marino e/o fluviale, devono essere corredati da un opportuno studio e/o misure volti alla conservazione degli stessi habitat ed al mantenimento della biodiversità del sistema flora/fauna.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

Art. 7 - Adozione ed approvazione del Piano Stralcio Erosione Costiera

1. Il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno elabora il Progetto di Piano, avvalendosi della Segreteria Tecnica Operativa del medesimo Ente.
2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno adotta il Progetto di Piano.
3. Copie integrali del Progetto di Piano, complete di tutti gli elaborati relazionali e cartografici, sono depositate presso l'Autorità di Bacino, le Regioni e le Province interessate. Del deposito è data comunicazione ai Comuni interessati.
4. Ai fini dell'adozione ed attuazione del Piano stralcio, le Regioni interessate convocano una Conferenza Programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberate dalle Regioni stesse, alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati, unitamente alle Regioni e ad un rappresentante dell'Autorità di Bacino.
5. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tenuto conto del parere della Conferenza Programmatica, adotta il Piano.
6. L'Autorità di Bacino provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.
7. Il Piano Stralcio è approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8 - Strumenti di attuazione

1. Il Piano Stralcio Erosione Costiera, ai sensi dell'art. 21, comma 1 dell'abrogata legge 183/89 i cui contenuti sono trasfusi nell'art 69 del dlgs 152/2006, si attua attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano medesimo e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria. Negli articoli di cui alla Parte Sesta delle presenti norme sono individuate e descritte le tipologie degli interventi da inserire nei sopraccitati programmi d'intervento attuativi del PSEC.
2. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Piano, l'Autorità di Bacino può emanare direttive che individuano criteri ed indirizzi da rispettare per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa.
4. Il Piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo. Ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall'approvazione, gli Enti e le Amministrazioni competenti provvedono ad adeguare gli strumenti di pianificazione settoriale e urbanistica locale (comma 4 e 5 dell'articolo 65 del dlgs 152/2006)

Art. 9 - Effetti del Piano Stralcio Erosione Costiera

1. Ai sensi dell'art. 65 comma 4 primo periodo del d lgs 152/2006, le disposizioni del presente Piano all'atto della sua approvazione sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati.
2. Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al comma 1, le Regioni, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del dlgs 152/2006 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico, con particolare riferimento alle norme sulla regolamentazione d'uso delle aree, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, anche ai fini dell'eventuale rilocalizzazione di edifici esistenti e di



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

previsioni urbanistiche non ancora attuate, nonché, eventualmente, anche ai fini delle misure incentivanti previste all'art. 1, comma 5 del D.L. n. 180/98, convertito con Legge 267/98 – e all'art 66 del d. lgs 152/2006.

3. Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il citato disposto dell'art. 65 comma 6 del d. lgs 152/2006.
4. L'osservanza delle misure stabilite dal Piano è assicurata dagli Enti ordinariamente competenti, per la vigilanza ed il controllo sulle attività inibite dalle presenti norme, i quali pongono in essere tutte le procedure e gli atti necessari alla loro attuazione.
5. Ai sensi dell'art. 65 comma 7 del dlgs 152/2006 , dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del presente Piano sulla Gazzetta Ufficiale, per le aree a pericolosità P3 ed in quelle a rischio R4 ed R3, come definite ai successivi articoli 13, comma 2 e 15, comma 1 ed individuate nella *Carta della Pericolosità* e nella *Carta del Rischio*, allegate al presente Piano, le disposizioni di cui all'art. 18 della Parte Terza assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione del Piano medesimo.
6. A decorrere dalla medesima data di adozione del Piano, le amministrazioni comunali non possono rilasciare permessi a costruire, concessioni ed autorizzazioni, in contrasto con il contenuto delle succitate disposizioni.
7. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolari atti assentivi emessi prima dell'adozione del presente Piano.
8. Le disposizioni del presente Piano si applicano anche nei procedimenti connessi al condono edilizio e/o permesso in sanatoria di opere abusive (*L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 e DPR 380/01*) realizzate nelle aree di cui al precedente comma 5.
9. Le suddette opere abusive non sono suscettibili di sanatoria se in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Piano, salvo la realizzazione, ove possibile, di interventi di mitigazione del rischio che consentano di rendere le opere abusive compatibili con adeguati livelli di sicurezza, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Art. 10 - Attività di controllo dell'Autorità di Bacino e disciplina dei pareri

1. L'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno esprime, in via preventiva, parere obbligatorio e vincolante di compatibilità con gli obiettivi e le finalità del presente Piano in tutti i casi esplicitamente previsti nei successivi articoli, nonché sui seguenti atti ed interventi:
 - a. programmi di interventi per la mitigazione del rischio;
 - b. piani territoriali di coordinamento provinciale;
 - c. strumenti urbanistici comunali e loro varianti;
 - d. piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;
 - e. piani regionali di settore nelle materie di cui all'articolo 56 del D.Lgs. 152/2006;
 - f. piani regionali delle attività estrattive;
 - g. piani particolareggiati di spiaggia;
 - h. piani attuativi
 - i. interventi localizzati nella fascia compresa tra la linea di riva e la batimetrica – 20 m ovvero posti ad una profondità maggiore, che possono comunque influenzare la naturale evoluzione dell'unità fisiografica;
 - j. interventi sulle opere marittime;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- k. richieste di concessione e di autorizzazione alla ricerca di risorse idriche;
- l. studi di compatibilità meteo-marina e/o geologica;
- 3. È facoltà degli Enti di competenza richiedere il parere dell’Autorità di Bacino con particolare riferimento ai casi in cui vi siano dubbi sulla necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, nonché sull’integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio.
- 4. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 65 del dlgs 152/2006 nonché l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività della Pubblica Amministrazione, in modo specifico attraverso il coordinamento fra le varie attività amministrative nel settore urbanistico ed ambientale, sono oggetto di concertazione, anche attraverso Conferenze di Servizi, gli atti (*piani e programmi*) di cui al comma 5 del d lgs 152/2006.
- 5. Restano fermi i pareri e le prescrizioni già espressi alla data di adozione del presente piano.
- 6. Gli interventi e le opere previste nel presente piano stralcio e nei programmi attuativi, di cui all’art. 8, comma 1, verranno realizzati anche attraverso forme di partenariato tra le diverse istituzioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti pubblici), ovvero forme di partenariato pubblico-privato che coinvolgano i soggetti portatori di interesse nei territori a pericolosità e rischio individuati nel Piano.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

PARTE SECONDA

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO

Art 11- Aree soggette a vincoli ambientali e paesistici

1. Al fine della diversificazione degli indirizzi e delle prescrizioni relative agli interventi da effettuare nell'ambito costiero di competenza, nonché per la funzione di salvaguardia svolta nei confronti delle risorse del territorio, il Piano ha considerato le seguenti aree oggetto di vincolo ambientale e paesistico e gli elementi areali di carattere storico-archeologico vincolati da specifica normativa.
2. Per quanto riguarda la tutela dei caratteri ambientali le aree di vincolo sono state individuate con riferimento a:
 - aree di interesse comunitario:
 - SIC: siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva "Habitat 92/43/CEE";
 - ZPS: zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE";
 - aree di interesse regionale:
 - Parchi, Riserve, aree attrezzate di completamento e di salvaguardia.
3. Per quanto riguarda la tutela dei caratteri paesaggistici, sono state considerate le aree oggetto di vincolo paesaggistico – ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (in sostituzione del D. Lgs. 29 Ottobre 1999 n°490, a loro volta in sostituzione delle precedenti leggi n. 1497 del 29.06.39 e n. 431 dell' 08.08.85).
4. Come aree soggette a vincoli storico-culturali sono state considerate quelle aree ed elementi di importanza storico-culturale ed archeologica, tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004.

Art .12 - Aree a pericolosità per erosione costiera

1. La perimetrazione delle aree a pericolosità per erosione costiera è riportata nella "*Carta della pericolosità*".
2. Nelle aree soggette a pericolo sono definiti i seguenti livelli di pericolo:
 - *P3 - Area a pericolosità elevata*
Area compresa tra la linea di riva attuale e la più interna (la più estesa verso terra) tra le linee rappresentative rispettivamente dell'evoluzione della costa a 20 anni e delle aree potenzialmente interessate da fenomeni erosivi in caso di mareggiata cinquantennale.
 - *P2 - Area a pericolosità media*
Area potenzialmente interessata da fenomeni erosivi in caso di mareggiata cinquantennale, valutata sulla previsione dell'evoluzione della linea di riva a 20 anni.
Detta area è delimitata a terra dalla linea di demarcazione delle aree potenzialmente interessate da fenomeni erosivi in caso di mareggiata intensa calcolata basandosi non sulla posizione della linea di riva attuale, ma sulla previsione della stessa a 20 anni, laddove la simulazione dell'evoluzione della costa a 20 anni ha evidenziato la tendenza all'erosione. Detta linea è sempre la più interna (estesa verso terra) rispetto al limite delle aree a pericolosità P3.
 - *P1 - Area a pericolosità moderata*
Area inondata per effetto dell'azione del moto ondoso (*setup e runup*) in caso di mareggiata centennale, caratterizzata da un tempo di ritorno T pari a 100 anni, qualora questa risulti più interna (estesa verso terra) rispetto alle aree a pericolosità P2 e P3.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- *A - Fascia di Attenzione*

In relazione alla prevista evoluzione della linea di riva attuale, è stata individuata una ulteriore area di cautela, mediamente estesa per 50 metri verso terra a partire dalla più interna delle aree di pericolosità P1, P2, P3.

Art. 13 - Valore degli elementi esposti alla pericolosità per erosione costiera

1. Gli elementi vulnerabili alla pericolosità da erosione costiera sono stati identificati come:
 - a) abitazioni e infrastrutture relative a situazioni di tipo residenziale;
 - b) aree agricole relative ad attività economiche di tipo continuativo;
 - c) strutture turistiche relative ad attività economiche di tipo continuativo e/o saltuario;
 - d) aree incolte e naturali relative a situazioni di residue potenzialità ambientali.
2. Nella “*Carta del Valore degli Elementi Esposti*”, parte integrante del presente Piano, sono rappresentate con differenti cromatismi le classi di valore attribuite alle aree/elementi secondo le considerazioni illustrate nelle Tabelle 1 e 2.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

E4 ELEMENTI ESPOSTI DI VALORE MOLTO ELEVATO

Aree antropizzate con presenza umana fissa	Centri abitati - Nuclei e Case Sparse (dati Istat)	Superfici costruite (con densità da elevata a bassa) corrispondenti alla classificazione Istat; il valore è legato in particolar modo alla presenza della componente umana e alla perdita dell'elemento costruito.
infrastrutture	Strade statali – Strade provinciali, depuratori	Principali infrastrutture viarie e impianti tecnologici di elevato valore economico
Strutture balneari	no	-
Aree naturali	no	-
Zone di vincolo ambientale	Tutti gli elementi e le aree naturali classificati E3	Ciascun elemento o area naturale, con riferimento al valore intrinseco della propria tipologia, elevato di una classe in funzione della localizzazione in aree assoggettate a vincolo ambientale (SIC, ZPS, Parco, Riserva naturale) che, in considerazione dello stato di salvaguardia normativa, contribuisce ad aumentarne le potenzialità specifiche.

E3 ELEMENTI ESPOSTI VALORE ELEVATO

Aree antropizzate con presenza umana saltuaria	Campeggi – villaggi turistici e seconde case*	Strutture turistiche con attrezzature fisse che interessano superfici ampie e superfici a bassa densità di edificazione con utilizzo saltuario per seconde case*; il valore è legato principalmente alla perdita dell'elemento costruito nonché dell'attività economica.
infrastrutture	Strade comunali asfaltate	Infrastrutture viarie di moderato valore economico
Strutture balneari	Fisse e temporanee	Strutture fisse (ristoranti, bar, piscine) e attrezzature mobili (ombrelloni, tettoie) legate ad attività di fruizione del litorale, che assumono un significativo valore in funzione della vocazione specifica dell'area
Aree naturali	A vegetazione fitta/dune	Zone boscate o zone a tipica connotazione morfologica riconoscibile sulle carte geomorfologiche, che racchiudono potenziali valori ambientali, non riconosciuti in termini normativi.
Zone di vincolo ambientale	Tutti gli elementi e le aree naturali classificati E2	Ciascun elemento o area naturale, con riferimento al valore intrinseco della propria tipologia, elevato di una classe in funzione della localizzazione in aree assoggettate a vincolo ambientale (SIC, ZPS, Parco, Riserva naturale) che, in considerazione dello stato di salvaguardia normativa, contribuisce ad aumentarne le potenzialità specifiche.

Tab. 1



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

E2 ELEMENTI ESPOSTI VALORE MEDIO

Aree antropizzate in assenza di presenza umana	Edifici degradati e in stato di abbandono*	Superfici costruite, a bassa densità di edificazione, a prevalente utilizzo come seconde case, in evidente stato di abbandono e degrado*. Il valore è legato principalmente alla perdita dell'elemento costruito.
Infrastrutture	Parcheggi/strade bianche/moli	Viabilità secondaria e aree parcheggio non asfaltate, scarsamente infrastrutturate e perciò di limitato valore economico
Strutture balneari	Spiagge libere per la fruizione pubblica	Attrezzature mobili, prevalentemente ombrelloni, che denotano l'utilizzo pubblico del litorale a scopo fruitivo, privo di qualsiasi infrastrutturazione; il valore, seppur basso, è legato alle potenzialità dell'area ad essere sfruttata come fonte di attività economica strutturata
Aree naturali	A vegetazione rada/zone agricole/incolti	Zone a tipica vegetazione mediterranea (arbusteti) e zone coltivate, ancorchè in stato di abbandono, che racchiudono scarse potenzialità dal punto di vista ambientale
Zone di vincolo ambientale	aree naturali classificate E1	Ciascun elemento o area naturale, con riferimento al valore intrinseco della propria tipologia, elevato di una classe in funzione della localizzazione in aree assoggettate a vincolo ambientale (SIC, ZPS, Parco, Riserva naturale) che, in considerazione dello stato di salvaguardia normativa, contribuisce ad aumentarne le potenzialità specifiche

E1 ELEMENTI ESPOSTI VALORE BASSO

Aree antropizzate con presenza umana	no	-
infrastrutture	no	-
Strutture balneari	no	-
Aree naturali	Spiagge (bagnasciuga e spiagge non utilizzate)	Fascia litoranea prospiciente il mare (bagnasciuga) o zone litoranee più ampie prive di segni di fruizione pubblica, che possono denunciare problematiche di tipo ambientale che ne inibiscono la fruizione (es: presenza di scarichi, assenza di vie di collegamento, ...) Il valore, esclusivamente di carattere ambientale, è giudicato basso
Zone di vincolo ambientale	no	

* dove verificato con sopralluogo.

Tab. 2



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

Art 14 - Aree a rischio per erosione costiera

1. Nella “*Carta del Rischio*”, parte integrante del presente Piano, sono individuate e perimetrate le aree a rischio per erosione costiera, aggregate nelle seguenti quattro classi:
 - *R4 – Area a rischio molto elevato*
Quella in cui sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.
 - *R3 - Area a rischio elevato*
Quella in cui sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
 - *R2 - Area a rischio medio*
Quella in cui sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
 - *R1 - Area a rischio moderato*
Quella in cui i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali

Art 15 - Rischio Accettabile

1. Si definisce “*rischio accettabile*” quel livello di rischio che verifica contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a. il rischio determinato dall’intervento da eseguire sia non superiore al valore medio (R2), come innanzi definito;
 - b. l’opera o l’attività prevista abbia prevalente interesse pubblico o sociale;
 - c. i costi che ne derivano alla collettività, per lo stato di rischio che si andrà a determinare, siano minori dei benefici che la stessa ne consegue.
2. La verifica delle condizioni di cui al comma 1, deve chiaramente risultare dagli studi di compatibilità, di cui all’articolo 40 delle presenti norme.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

PARTE TERZA

NORME D'USO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E A RISCHIO DA EROSIONE COSTIERA E NELLE FASCE DI ATTENZIONE

Art. 16 - Premessa

1. Il Piano definisce, attraverso indirizzi e prescrizioni, le norme d'uso del territorio volte a “non incrementare” le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità da erosione costiera, incompatibili con le condizioni di rischio accettabile di cui all'art. 15.
2. Le aree soggette a pericolo, come definite all'art. 13 delle presenti norme, sono delimitate e classificate nella “*Carta della pericolosità*”.
3. Le aree a rischio per erosione costiera, come definite all'art. 14 delle presenti norme, sono delimitate e classificate nella “*Carta del rischio*”.
4. Nelle aree individuate e perimetrare dal presente Piano, le prescrizioni relative alle aree a pericolo e a rischio, di cui ai successivi articoli, si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva specifica finalità. Le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

Art. 17 - Indirizzi generali

1. Nelle aree esposte al pericolo o al rischio per erosione costiera e nella fascia di attenzione continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano, osservando le cautele, le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle presenti norme.
2. Nelle aree a pericolo ed in quelle a rischio di erosione costiera e nella fascia di attenzione, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le opere previsti nella presente Parte Terza, nel rispetto delle successive prescrizioni di carattere generale e speciale, subordinatamente all'emissione, da parte dell'Autorità di Bacino, di preventivo parere favorevole sullo studio di compatibilità di cui all'articolo 40, ove previsto ai sensi delle presenti norme.
4. Tutte le nuove attività, opere, sistemazioni nonché tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a pericolo, in quelle a rischio e nella fascia di attenzione devono essere conformi alle leggi di settore, segnatamente alle norme di realizzazione delle opere pubbliche, alle norme di tutela ambientale, alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti.
5. Tutto il consentito nelle aree a pericolo, in quelle a rischio e nella fascia di attenzione, deve inoltre soddisfare i seguenti presupposti:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di pericolosità e di rischio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15;
 - b) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di pericolo/rischio esistenti;
 - c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione e dalla programmazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
 - d) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolo e/o di rischio;
 - e) rispondere a criteri di basso impatto ambientale, adottando, quando possibile, efficaci tecniche di ingegneria naturalistica;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- f) perseguire la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici;
 - g) promuovere e favorire nei territori interessati da processi insediativi antropici, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;
 - h) organizzare le strutture per la balneazione sulla base di progetti complessivi, attraverso la redazione dei “Piani particolareggiati di spiaggia”;
 - i) prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti, promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie esistenti;
 - j) ricostruire o mantenere gli arenili mediante ripascimento con sabbia proveniente da cave dell’entroterra o marine, da realizzare con o senza opere di difesa rigide o semi-rigide;
 - k) proteggere e difendere i litorali in erosione con tecnologie a basso impatto ambientale tra cui opere soffolte e sistemi drenanti;
 - l) realizzare sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque finalizzati al recupero delle aree costiere da bonificare;
 - m) recuperare gli equilibri naturali nei riguardi del trasporto solido sia in ambiente fluviale, sia in ambiente marino.
6. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentite nelle aree a pericolo erosione costiera per le quali non è previsto il parere dell’Autorità di Bacino, i soggetti preposti al rilascio degli atti assentivi previsti per legge, verificano che non vengano create nuove situazioni di rischio, incompatibili con il livello di rischio accettabile di cui all’articolo 15 delle presenti norme.
7. La regolamentazione degli interventi di difesa dall’erosione costiera, ammissibili nelle aree a pericolosità per erosione costiera è indicata nella Parte Sesta delle presenti norme.
8. In tutte le aree a pericolosità o a rischio l’uso e la fruizione dei locali interrati esistenti, fermo restando il rispetto della normativa vigente, è subordinato all’adozione di sistemi di monitoraggio e preallertamento, qualora non siano ancora vigenti i piani di protezione civile previsti dalla Legge 225/1992 e s.m.i..
9. In tutti i casi in cui una struttura ricade in aree a diversa classificazione di pericolosità, la stessa è assoggettata alla classificazione più gravosa.

Art. 18 - Disposizioni generali per le aree a pericolosità, a rischio e per la fascia di attenzione

- 1 Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1 delle presenti norme, nelle aree a pericolosità elevata (P3) e nelle aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) è vietata in generale qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio ad eccezione degli interventi esplicitamente consentiti dagli articoli successivi.
2. Nelle aree a pericolosità P3 ed in quelle a rischio R4 ed R3 la realizzazione di nuovi impianti, opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili a giudizio dell’Autorità competente, consentita ai sensi dei successivi articoli, è soggetta alla preventiva presentazione dello studio di compatibilità, di cui all’articolo 40, ed è subordinata al parere favorevole dell’Autorità di Bacino.
3. Nelle aree a pericolosità individuate (P2 e P1), in quelle a rischio individuate (R2 ed R1) e nella fascia di attenzione (A) è consentita la realizzazione di nuovi impianti, opere e infrastrutture sia pubbliche che private, purché in linea con gli indirizzi e le prescrizioni del presente Piano.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

4. In tutte le aree a pericolosità e a rischio individuate (P3, P2, P1, R4, R3, R2, R1) e nella fascia di attenzione (A) sono consentiti interventi e opere sul patrimonio edilizio esistente purché in linea con gli indirizzi e le prescrizioni del presente Piano.
5. Gli interventi volti alla protezione dei litorali e la realizzazione, manutenzione e/o ristrutturazione di opere marittime, devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente Parte Terza, non devono comportare un aumento della pericolosità nell'area, derivante dalle azioni, dirette o indirette del moto ondoso ed essere tali da non pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
6. Gli interventi di cui al precedente comma 5, sono assoggettati alla presentazione obbligatoria dello studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 40 delle presenti norme e subordinati al parere dell'Autorità di Bacino.
7. Tutte le attività, opere, sistemazioni e interventi consentiti nelle aree di pericolosità ed in quelle a rischio devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme di realizzazione delle opere pubbliche, alle norme di tutela ambientale, alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti.
8. Lo smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora il Comune accerti l'impossibilità all'allaccio.
9. La valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e subregionale, e delle attrezzature connesse, deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in coerenza con la pianificazione e programmazione di settore.
10. Le nuove opere marittime nonché l'ampliamento e l'adeguamento delle opere marittime esistenti devono prevedere un piano di manutenzione periodica dei sedimenti, a carico dell'autorità portuale o dell'autorità di gestione dell'opera, ai fini del riequilibrio del ciclo sedimentario preesistente nell'unità fisiografica interessata.
11. Tutti gli interventi consentiti dalle presenti norme non devono pregiudicare la definitiva sistemazione, né la possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla pianificazione sull'intero tratto di litorale in cui ricadono.
12. Le presenti disposizioni non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del presente Piano.

Art. 19 - Disposizioni speciali nelle aree classificate a pericolosità elevata (P3) e nelle aree a Rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)

1. Le costruzioni ed i complessi ricettivi all'aperto, che siano ubicati nelle aree a pericolo elevato (P3) o in quelle a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) potranno essere utilizzati solamente a seguito della realizzazione di interventi che ne conseguano la messa in sicurezza.
2. Nelle aree a pericolo elevato (P3) ed in quelle a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), in ipotesi di mancata realizzazione di interventi di cui al comma 1, le strutture stagionali, amovibili e temporanee ad uso turistico e/o balneare potranno essere utilizzate subordinatamente all'attivazione di un idoneo sistema di monitoraggio e preallertamento.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

Art. 20 - Interventi consentiti nelle aree classificate a pericolosità elevata (P3)

1. In deroga al divieto di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, di cui al precedente art. 18, comma 1, nelle aree a pericolosità elevata (P3) sul patrimonio edilizio privato esistente sono consentiti:
 - a) interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità delle strutture;
 - b) interventi di demolizione, anche parziali;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.;
 - d) interventi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera *d)* dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.;
 - e) interventi di adeguamento igienico-sanitario in osservanza di obblighi dettati da leggi;
 - f) installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'Autorità competente;
 - g) interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - h) mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del valore esposto;
 - i) adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Sulle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono inoltre consentiti:
 - j) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico;
 - k) la realizzazione di nuove opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;
 - l) l'ampliamento o la ristrutturazione di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, non delocalizzabili a giudizio dell'Autorità competente, riferite a servizi essenziali;
 - m) gli interventi di edilizia funeraria nell'ambito del perimetro degli impianti cimiteriali esistenti;
 - n) gli interventi sugli impianti di depurazione esistenti, tesi all'adeguamento del corretto funzionamento e delle condizioni di sicurezza e/o igienico-sanitarie di esercizio, qualora non altrimenti localizzabili a giudizio dell'Autorità competente;
 - o) la realizzazione di sottoservizi a rete lungo strade esistenti, per i quali dovranno essere predisposti studi di compatibilità nei casi in cui sia necessaria la contestuale realizzazione di opere di stabilizzazione e/o contenimento;
 - p) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
3. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito, ai sensi della Legge n. 219/1981 e s.m.i., di edilizia pubblica e privata, solo se già autorizzati alla data di adozione del presente Piano.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

4. Tutti gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio privato esistente devono essere attuati senza aumenti di superficie e di volume, entro e fuori terra, senza incremento del carico urbanistico e senza aumento del valore esposto.
5. Gli interventi consentiti di cui ai precedenti commi devono essere comunque coerenti con i piani di protezione civile e con l'eventuale previsione di idonee opere di difesa dall'erosione costiera; inoltre per quelli di cui al comma 1, lettere a) e d) ed al comma 2, lettere k), l) ed n) è obbligatorio lo studio di compatibilità, previsto al successivo articolo 40 delle presenti norme.
6. Gli interventi consentiti di cui al comma 2, lettere k), l) ed n) e quelli di cui alla lettera o), soggetti a studi di compatibilità, sono da sottoporre al parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino.
7. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del presente Piano.

Art. 21 - Interventi consentiti nelle aree classificate a pericolosità media (P2)

1. Nelle aree a pericolosità media (P2), in aggiunta a quanto previsto per le aree a pericolosità elevata (P3), di cui al precedente art. 20, sono inoltre consentiti, a condizione che il livello di rischio determinato dai nuovi interventi ed opere non sia superiore a quello di rischio accettabile, di cui all'articolo 15:
 - a) le nuove abitazioni e l'ampliamento di quelle esistenti all'interno dei centri abitati, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
 - b) le nuove costruzioni isolate;
 - c) i nuovi insediamenti produttivi;
 - d) qualunque intervento sugli impianti di depurazione esistenti.
2. Tutti gli interventi consentiti ai precedenti commi sono soggetti alla presentazione dello studio di compatibilità di cui all'articolo 40 delle presenti norme.
3. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del Piano.

Art. 22 - Interventi consentiti nelle aree classificate a pericolosità moderata (P1)

1. Nelle aree a pericolosità moderata (P1) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a pericolosità elevata (P3) ed in quelle a pericolosità media (P2).
2. Nelle aree a pericolosità moderata (P1) è inoltre consentita, a condizione che il livello di rischio determinato dai nuovi interventi ed opere non sia superiore alla soglia del rischio accettabile di cui all'articolo 15, la realizzazione di:
 - a) nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, dei quali sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno dell'area a pericolosità moderata;
 - b) aree attrezzate a verde pubblico;
 - c) aree a fini turistico-ricreativi;
 - d) aree a verde attrezzato;
 - e) reti infrastrutturali di collegamento, spazi di sosta marginali e verde marginale;
 - f) spazi di sosta e parcheggio;
 - g) reti tecnologiche;
 - h) impianti sportivi scoperti;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- i) aree mercato.
- 3. I manufatti edilizi di cui al comma 2, lettera a) devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate.
- 4. Tutti gli interventi consentiti ai precedenti commi devono essere conformi agli strumenti urbanistici e piani di settore vigenti, nonché alla normativa statale e regionale.
- 5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del Piano.

Art. 23 - Interventi consentiti nelle aree interne alla Fascia di Attenzione (A)

- 1. Nelle aree interne alla Fascia di Attenzione sono consentiti tutti gli interventi conformi agli strumenti urbanistici e piani di settore vigenti, nonché alla normativa statale e regionale nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli 17 e 18.
- 2. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del Piano.

Art. 24 - Interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato (R4)

- 1. In deroga al divieto di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizi, di cui al precedente art. 18, comma 1, nelle aree a rischio molto elevato (R4) sul patrimonio edilizio privato esistente sono consentiti:
 - a) interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità delle strutture;
 - b) interventi di demolizione, anche parziali;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.;
 - d) interventi di adeguamento igienico-sanitario, imposti dall'osservanza di obblighi di legge;
 - e) installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'Autorità competente;
 - f) interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - g) mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del valore esposto;
 - h) adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- 2. Sulle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono inoltre consentiti:
 - i) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico;
 - j) la realizzazione di nuove opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili.
 - k) l'ampliamento o la ristrutturazione di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, non delocalizzabili a giudizio dell'Autorità competente, riferite a servizi essenziali;
 - l) gli interventi di edilizia funeraria nell'ambito del perimetro degli impianti cimiteriali esistenti;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- m) gli interventi sugli impianti di depurazione esistenti, tesi all'adeguamento del corretto funzionamento e delle condizioni di sicurezza e/o igienico-sanitarie di esercizio, qualora non altrimenti localizzabili a giudizio dell'Autorità competente;
 - n) la realizzazione di sottoservizi a rete lungo strade esistenti, per i quali dovranno essere predisposti studi di compatibilità nei casi in cui sia necessaria la contestuale realizzazione di opere di stabilizzazione e/o contenimento;
 - o) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
3. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito, ai sensi della Legge n. 219/1981 e s.m.i., di edilizia pubblica e privata, solo se già autorizzati alla data di adozione del presente Piano.
 4. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere attuati senza aumenti di superficie e di volume, entro e fuori terra, senza incremento del carico urbanistico e senza aumento del valore esposto.
 5. Gli interventi consentiti di cui ai precedenti commi devono comunque essere coerenti con i piani di protezione civile e con l'eventuale previsione di idonee opere di difesa dall'erosione costiera; inoltre per quelli di cui al comma 1, lettere a) e g) ed al comma 2, lettere j), k) ed m) è obbligatorio lo studio di compatibilità, previsto al successivo articolo 40 delle presenti norme.
 6. Gli interventi consentiti di cui al comma 1, lettere a) e g), al comma 2, lettere j), k) ed m) e quelli di cui alla lettera n), soggetti a studi di compatibilità, sono da sottoporre al parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino.
 7. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del presente Piano.

Art. 25 - Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato (R3)

1. Nelle aree a rischio elevato (R3) valgono le medesime disposizioni dettate per le aree a rischio molto elevato (R4), di cui al precedente art. 24.
2. In aggiunta a quanto sopra, nelle aree a rischio elevato (R3) sono altresì consentiti:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.;
 - b) gli ampliamenti di edifici esistenti, in misura non superiore al 20%, per motivate esigenze di adeguamento igienico-sanitario, valutate e certificate espressamente nei provvedimenti assentivi;
 - c) la realizzazione di manufatti pertinenziali non qualificabili come volumi edilizi, con esclusione dell'ammissibilità dei piani interrati.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) di questo articolo è obbligatorio lo studio di compatibilità, previsto al successivo articolo 40 delle presenti norme, nonché l'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

Art. 26 - Interventi consentiti nelle aree a rischio medio (R2)

1. Nelle aree a rischio medio (R2) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) con le medesime prescrizioni.
2. Nelle aree a rischio medio (R2) sono inoltre consentiti, a condizione che il livello di rischio determinato dai nuovi interventi ed opere non sia superiore a quello di rischio accettabile, di cui



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

all'articolo 15:

- a) le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati;
 - b) le nuove costruzioni isolate;
 - c) i nuovi insediamenti produttivi;
 - d) gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque.
3. Tutti gli interventi consentiti ai precedenti commi sono soggetti alla presentazione dello studio di compatibilità, di cui all'articolo 40 delle presenti norme, senza l'obbligo di acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino.
4. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del Piano.

Art. 27 - Interventi consentiti nelle aree a rischio moderato (R1)

1. Nelle aree a rischio moderato (R1) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato (R4), a rischio elevato (R3) e a rischio medio (R2), con le medesime prescrizioni.
2. Nelle aree a rischio moderato (R1) è inoltre consentita, a condizione che il livello di rischio determinato dai nuovi interventi ed opere non sia superiore alla soglia del rischio accettabile di cui all'articolo 15, la realizzazione di:
 - a) nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, dei quali sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno dell'area a rischio moderato;
 - b) aree attrezzate a verde pubblico;
 - c) aree a fini turistico-ricreativi;
 - d) aree a verde attrezzato;
 - e) reti infrastrutturali di collegamento, spazi di sosta marginali e verde marginale;
 - f) spazi di sosta e parcheggio;
 - g) reti tecnologiche;
 - h) impianti sportivi scoperti;
 - i) aree mercato.
3. I manufatti edilizi di cui al comma 2, lettera a) devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate.
4. Tutti gli interventi consentiti ai precedenti commi devono essere conformi con gli strumenti urbanistici e piani di settore vigenti, nonché alla normativa statale e regionale.
5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del Piano.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

PARTE QUARTA

REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE AREE PER ATTIVITA' TURISTICHE

Art. 28 - Indirizzi generali

1. Deve essere favorita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la spiaggia e l'edificato retrostante. A tal fine il traffico veicolare dovrà essere trasferito su tracciati alternativi arretrati.
2. Devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia balneare.
3. Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.

Art. 29 - Prescrizioni

1. Nella fascia di arenile, compresa fra la linea di battigia ed il limite delle attrezzature di spiaggia e avente una larghezza non inferiore a cinque metri, al fine di permettere il libero transito delle persone non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.
2. Nell'area delle attrezzature di spiaggia, compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 1 e quella adibita ai servizi di spiaggia, di cui al successivo comma 3, possono essere posti: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraio, sedie ed altri arredi mobili.
3. Nella fascia compresa tra l'area indicata al comma 2 ed il limite della spiaggia demaniale possono essere collocati:
 - a) le cabine-spogliatoio, i servizi igienici, le docce, il deposito per le attrezzature di spiaggia, i locali necessari alla gestione dell'impresa balneare e gli spazi per il gioco relativi agli stabilimenti balneari;
 - b) le opere pubbliche o di interesse pubblico.
4. Nella fascia di cui al precedente comma 3 ricadente indistintamente in un'area classificata di pericolosità o rischio, possono essere realizzate unicamente opere di facile sgombero, realizzate con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate.
5. Le opere permanenti, costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto, possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
6. Sono consentite le opere provvisorie, realizzate con materiale leggero ed a basso impatto visivo, per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento durante la stagione invernale.
7. La lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico - ricreativi non può essere inferiore al venticinque per cento della lunghezza del litorale di ogni singolo Comune, quest'ultima calcolata escludendo:
 - a) le aree adibite a vie di accesso per le persone con ridotta capacità motoria;
 - b) le aree destinate alle operazioni di soccorso e di pronto intervento;



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

c) le aree portuali.

Art. 30 - Prescrizioni speciali

1. Le costruzioni ed i complessi ricettivi all'aperto ubicati nelle aree a pericolo elevato (P3) e/o a rischio elevato/molto elevato (R3/R4) potranno essere utilizzati solamente a seguito della realizzazione di interventi strutturali, che ne conseguano la messa in sicurezza.
2. In assenza degli interventi di cui al comma 1, le strutture stagionali, amovibili e temporanee ad uso turistico e/o balneare potranno essere utilizzate subordinatamente all'attivazione di un idoneo sistema di monitoraggio e preallertamento.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

PARTE QUINTA

REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE AREE DI TUTELA AMBIENTALE-PAESAGGISTICA E STORICO-CULTURALE

Art. 31 - Prescrizioni generali

1. Nelle aree di particolare pregio paesistico - ambientale di cui all'articolo 11, comprese all'interno delle aree a pericolosità e/o a rischio e nella fascia di attenzione, individuate dal presente Piano, non sono consentite nuove edificazioni.
2. La realizzazione degli interventi consentiti, di cui alla presente Parte, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei Piani particolareggiati di spiaggia e previo rilascio degli atti abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistico - edilizia e paesaggistica.
3. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti, che presentano particolare valore architettonico e storico-documentario ai sensi della normativa vigente, non devono comportare l'alterazione del loro aspetto originario.

Art. 32 - Interventi nelle aree di tutela ambientale - paesistica

1. In tali aree, i cambiamenti di destinazione d'uso sono consentiti esclusivamente ai fini del recupero e della riqualificazione del territorio naturale, nonché della ricostituzione di elementi di naturalità.
2. Gli accessi alla fascia balneare devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati come varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire, la continuità visuale tra la campagna ed il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività di tempo libero.
3. Le cabine-spogliatoio ed i corpi accessori di carattere provvisorio, consentiti nelle aree a pericolosità o nelle aree a rischio, debbono essere installati in modo da limitare al minimo la visuale del mare.
4. Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico - ambientale e che non impediscono la visuale del mare.
5. I movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.
6. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare, ad eccezione delle fondazioni delle opere permanenti e degli impianti tecnologici che possono essere realizzati soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse.
7. L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso solo in caso di accertata necessità da parte delle autorità competente.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

PARTE SESTA

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA

Art. 33 - Opere marittime esistenti e in progetto

1. La programmazione degli interventi per la difesa delle coste è attuata mediante l'analisi della situazione dell'intera costa Domitiana tramite lo studio delle linee di costa, delle tipologie d'intervento e dei risultati finora ottenuti dalle opere precedenti.
2. La manutenzione e/o la ristrutturazione delle opere marittime esistenti sono consentite, con modalità tali da non aumentare il pericolo e il rischio derivante dall'azione, diretta o indiretta, del moto ondoso e da non pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
3. La progettazione e la realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere in accordo a quanto indicato dalle linee guida APAT (oggi ISPRA) che, a livello nazionale, riportano le istruzioni tecniche per la progettazione e la esecuzione di opere di protezione delle coste.
3. Le nuove opere marittime nonché l'ampliamento e l'adeguamento delle opere marittime esistenti devono prevedere un piano di manutenzione periodica dei sedimenti, a carico dell'autorità portuale o dell'autorità di gestione dell'opera, ai fini del riequilibrio del ciclo sedimentario preesistente nell'unità fisiografica interessata.
4. Tutti gli interventi consentiti della presente Parte Sesta sono in ogni caso soggetti al parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino, previa presentazione dello Studio di compatibilità di cui all'articolo 40 delle presenti norme.

Art. 34 - Opere di difesa della costa

1. Le opere di difesa della costa hanno ad oggetto:
 - a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo;
 - b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;
 - c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.
2. Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono individuate tra le seguenti:
 - a) ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento);
 - b) movimentazione del materiale sabbioso e/o ghiaioso accumulatosi sul litorale per il riequilibrio dello stesso;
 - c) riordino delle scogliere esistenti anche mediante ricarica e rafforzamento strutturale.
3. E' consentito derogare dalle tipologie sopra individuate solo nel caso di interventi di somma urgenza che si rendano necessari al verificarsi di eventi meteo-marini eccezionali; anche in tal caso, l'attuazione degli interventi dovrà avere la tipologia di difesa che attenua gli effetti di bordo ed autoesaltanti della erosione, privilegiando anche in questo caso difese morbide o assorbenti.
4. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e a consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e la ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

5. I progetti di intervento sono predisposti sulla base di misurazioni del moto ondoso, di studi sulla natura geologica e morfologica della costa e sull'habitat costiero e di previsioni sulla evoluzione a medio e lungo termine dei processi litoranei.

Art. 35 - Opere trasversali alla linea di costa

1. La realizzazione di nuove opere marittime trasversali, compresi i prolungamenti dei moli foranei dei porti esistenti è consentita a fronte della comprovata assenza di effetti negativi sulla linea di costa o della contestuale adozione di idonei interventi di mitigazione di tali effetti.
2. La realizzazione di porti canale è consentita subordinatamente alla previsione di adeguate misure ambientali compensative.
3. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del presente Piano.

Art. 36 - Verifica dell'impatto delle opere sulle componenti ambientali e paesaggistiche del paraggio

1. Ad esclusione dei casi previsti dalla normativa vigente per i quali è necessaria la redazione di uno Studio di impatto ambientale o la Valutazione di impatto ambientale, l'effetto sulle componenti ambientali e paesaggistiche determinato dalla realizzazione delle opere di difesa, andrà analizzato in un apposito "Studio di inserimento ambientale e paesaggistico" in cui:
 - a) si verificherà la compatibilità delle opere con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici, sia di carattere generale che settoriali;
 - b) si valuteranno i prevedibili effetti, sia durante la realizzazione dei lavori, sia in fase di esercizio, sulle componenti ambientali interessate dalle opere, con particolare riferimento all'ecosistema costiero ed alla dinamica della linea di riva nell'area di litorale limitrofa a quella di intervento;
 - c) si individueranno le eventuali misure di compensazione ambientale e gli interventi di ripristino e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica con la stima dei relativi costi.
2. I punti a), b) e c) andranno sviluppati con riferimento a ciascuna delle soluzioni alternative individuate. Più in particolare, il progetto dovrà tener conto degli impatti determinati dalle opere, sia durante i lavori, sia in fase di esercizio, sui seguenti fattori ambientali:
 - impatto visivo dell'opera sia da terra che da mare; in tal senso, la sagoma della struttura dovrà essere tale da non perturbare la visione dal basso (alterando il panorama naturale goduto dalla costa e dal mare) e dall'alto (panorama dagli eventuali rilievi circostanti);
 - impatto sulla popolazione biologica dei fondali, sulla flora marina, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sui fattori climatici, sui beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, sul paesaggio, nonché sull'interazione tra i fattori suindicati;
 - interferenza con la spiaggia, sia nel senso dell'impossibilità o meno di utilizzare l'eventuale spiaggia esistente ai fini balneari, sia delle ripercussioni sulla dinamica litoranea dell'intera area costiera dell'unità fisiografica;
 - interferenza con i regimi di circolazione idrica costiera, soprattutto con riferimento alla qualità delle acque nelle aree soggette ad eventuali fenomeni di ristagno;
 - interferenza con il regime della dinamica fluviale (nelle aree interessate dallo sbocco a mare di foci fluviali e/o torrentizie) e cioè con il regime degli apporti di materiale a mare ed



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

analisi dell'eventuale alterazione provocata dalla realizzazione dell'intervento sul processo di redistribuzione dei sedimenti operato dal moto ondoso.

3. I motivi della scelta progettuale compiuta tra le alternative individuate andranno dettagliatamente illustrati tenendo conto degli effetti del progetto sui fattori ambientali prima evidenziati

Art. 37 - Piano di manutenzione e monitoraggio delle opere

1. Il Piano di manutenzione e di monitoraggio dovrà costituire parte integrante del progetto e sarà coordinato con lo Studio di inserimento ambientale e paesaggistico, ovvero con lo Studio di Impatto ambientale.
2. Nel Piano verranno definite le modalità operative e i tempi per l'effettuazione del monitoraggio e della manutenzione programmata delle opere. Speciale attenzione dovrà essere rivolta al monitoraggio delle principali componenti ambientali con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - qualità degli specchi acquei interessati dalla realizzazione delle opere;
 - evoluzione della dinamica dei sedimenti relativi al tratto di costa influenzato dalle opere (linea di riva e fondali).
3. La manutenzione programmata, pertanto, dovrà assicurare gli opportuni interventi di riequilibrio soprattutto in relazione agli aspetti prima riportati.
4. Il Piano dovrà indicare dettagliatamente:
 - a) i costi preventivati per tutte le attività di manutenzione e monitoraggio;
 - b) la tempistica per la redazione dei periodici rapporti riportanti i risultati delle attività suindicate all'Autorità competente nonché all'Autorità di Bacino.
5. I rapporti di cui al precedente comma 4 lettera b) dovranno riportare, altresì, il confronto tra i dati rilevati dal monitoraggio e quelli scaturiti dalla modellistica appositamente sviluppata in fase progettuale.

Art. 38 - Unità Operativa di controllo

1. Al fine dell'attuazione del Piano è necessario, nell'ambito degli interventi immateriali, costituire una Unità Operativa di Controllo (presidio strumentale e non) a cui demandare il compito di verificare l'evoluzione dei processi di erosione, di aggiornare i dati e di renderli fruibili sia per finalità di studio, sia per azioni di divulgazione e sensibilizzazione.
2. Alla costituzione della suddetta Unità Operativa di Controllo si provvederà con apposito atto.

Art. 39 - Tavolo tecnico permanente

1. Al fine di mantenere un elevato livello di pianificazione e programmazione partecipata, deve essere costituito, a livello istituzionale, un *Tavolo tecnico permanente*, che assumerà funzioni di regia e di controllo delle azioni da porre in essere sul Litorale Domitio.
2. Il Tavolo tecnico sarà costituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalle Autorità di Bacino e dagli Enti territoriali, nonché dai portatori di interessi e si avvarrà dell'ausilio di una struttura operativa, l'*Unità Operativa di controllo del Litorale*, di cui all'articolo 38 delle presenti norme.
3. Nell'ambito del Tavolo tecnico saranno individuate e programmate le risorse pubbliche e private necessarie alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza previsti dal Piano.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

Art. 40 - Contenuti dello Studio di compatibilità degli interventi consentiti

1. In linea generale, i progetti che interessano la fascia costiera, consentiti e riportati nell'articolato delle presenti norme, non dovranno accentuare i fenomeni erosivi nelle zone limitrofe alle aree di intervento. Tra le opere di difesa dall'erosione dovranno essere preferiti interventi caratterizzati da contenuti impatti ambientali, ponendo particolare attenzione agli effetti indotti sia sulla qualità delle acque costiere e sia sull'impatto visivo.
2. Nello Studio di compatibilità si dovranno riportare le analisi preliminari relative alla valutazione delle cause di erosione/imbonimento e delle tendenze evolutive del "bene spiaggia" da salvaguardare; in particolare lo studio deve contenere:
 - a) L'analisi delle caratteristiche meteo-marine e sedimentologiche del litorale oggetto dell'intervento, che comprende:
 - inquadramento geografico e geomorfologico del paraggio;
 - fonti dei dati meteo-marini e geomorfologici utilizzati;
 - individuazione dei settori di traversia (principali e secondari);
 - individuazione dei fetch geografici ed efficaci;
 - regime anemologico locale;
 - clima del moto ondoso in acqua profonda;
 - statistica degli eventi estremi di moto ondoso in acqua profonda per settori di provenienza delle onde;
 - studio delle variazioni del livello medio del mare;
 - studio della propagazione del moto ondoso da largo verso riva;
 - correnti litoranee;
 - caratteristiche sedimentologiche;
 - risultati di eventuali campagne di misure in campo per il reperimento di dati integrativi.
 - b) L'esame dei fenomeni evolutivi del litorale interessato dall'opera, che riporta:
 - individuazione dell'unità fisiografica;
 - analisi diacronica dell'evoluzione del litorale ed individuazione della sua tendenza evolutiva;
 - studio del regime della dinamica litoranea in assenza dell'opera progettata con l'ausilio di idonea modellistica matematica.
 - c) La valutazione d'incidenza dell'intervento sul sistema flora/fauna al fine del mantenimento delle biodiversità.
 - d) L'individuazione della tipologia d'intervento da eseguire, che riporta:
 - analisi critica, nei riguardi della stabilità geomorfologica del paraggio, delle possibili alternative tipologiche di intervento;
 - applicazione, necessaria in presenza di litorali sabbiosi-ghiaiosi, di modelli di evoluzione in presenza delle tipologie di intervento selezionato per la previsione dell'evoluzione futura della linea di costa;
 - individuazione degli eventuali interventi mitigatori;
 - analisi costi/benefici delle distinte tipologie di intervento;
 - selezione dell'intervento in funzione dei vincoli, economici ed ambientali.
3. Per la redazione dello studio di compatibilità relativo a progetti di opere marittime rilevanti, quali porti e difese costiere, è necessario eseguire verifiche su modello fisico e numerico,



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

affendenti l'interferenza delle opere a farsi con la dinamica del litorale, con particolare riferimento all'aggravamento dei fenomeni di erosione e a quelli relativi alla circolazione idrica all'interno dei bacini progettati (bacini portuali, celle di difesa costiera e/o di ripascimento, ecc.).

4. Lo Studio di compatibilità dovrà:
 - a) essere firmato da tecnici abilitati ed iscritti al competente Albo professionale;
 - b) offrire valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi benefici, agli effetti ambientali;
 - c) verificare la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal presente Piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo d'intervento;
 - d) verificare che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche stabilite dalle presenti norme d'attuazione.
5. La compatibilità degli interventi è verificata in funzione di fenomeni erosivi in atto o potenziali ed è valutata confrontando gli interventi proposti con il grado di pericolosità attuale o potenziale dell'area interessata.

Art 41 – Disposizioni transitorie

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente piano si deve tenere conto delle seguenti disposizioni:

- a) ai sensi dell'art 170 del dlgs 152/2006, "*norme transitorie*", in particolare commi 1 e 11, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino e sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti emanati in attuazione della legge 183/1989 abrogata dall'art 175 del dlgs 152/2006;
- b) ai sensi del comma 2 – bis dell'art. 170 del D.lgs. 152/2006 le funzioni dell' Autorità di bacino istituite *ex lege* 183/89, sono prorogate fino all'emanazione del DPCM di cui all'art 63 del dlgs 152/2006;
- c) ai sensi del comma 2 dell'art 1 della legge n. 13/2009 "*Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.*"